



Coordinamento Sindacale Professionisti della Sanità

Roma, 18 gennaio 2022

Dott. Filippo Anelli

Presidente

**Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 ROMA

Email: presidenza@fnomceo.it

PEC: segreteria@pec.fnomceo.it

p.c. Ufficio legislativo FNOMCeO: legislativo@fnomceo.it

Oggetto: richiesta chiarimenti inerenti comunicazione FNOMCeO n. 13 prot. 1087/2002 del 14-01-2022.

Ill.mo Presidente,

con riferimento alla nota di cui in oggetto, inerente il rilascio dei certificati medici di esenzione/differimento per l'obbligo vaccinale Covid, si fa presente quanto segue.

L'art. 1 del DL n. 172/2021 ha modificato il comma 2 dell'art. 4 del precedente decreto legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come segue: *"2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita"*.

La citata nota della Federazione riporta le corrette modalità con le quali il MMG deve accertare e attestare le condizioni cliniche che, a suo giudizio, determinano la necessità di differire la vaccinazione o, addirittura, non effettuarla.

L'articolo del decreto 172/2021, tuttavia, fa espresso riferimento alle circolari del Ministero della Salute in materia che, nella fattispecie, al momento sono quelle emanate in data 4 e 5 agosto 2021 che indicano con precisione le possibili cause di esenzione dal vaccino e le (rare) controindicazioni. Nella stessa circolare del 04/08/2021, prot. 35309-DGPRES, vengono inoltre citate le modalità di rilascio dei certificati di esenzione e viene sancito che dette certificazioni *"potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale"* e devono contenere precisi e determinati elementi minimi per essere considerate valide.

Successivamente, con DPCM del 12 ottobre 2021 (*"Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale"* - GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021) sono state stabilite le norme da seguire nelle pubbliche amministrazioni per la verifica del *green pass* dei dipendenti.

In tale dispositivo è stato individuato anche l'intervento del Medico Competente nella delicata fase di controllo per l'ingresso di quei lavoratori che, in relazione alle proprie condizioni sanitarie e patologie, risultano esentati dal praticare la vaccinazione Covid-19. Per inciso, viene così ribadita la fondamentale funzione del Medico Competente nelle organizzazioni aziendali pubbliche - e indirettamente anche in quelle private - e il suo ruolo pubblicistico, nonostante soggetto esterno al Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

A tale proposito il cit. DPCM recita: *"Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR-CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche"*.

Premesso quanto sopra, allo scopo di evitare incomprensioni (e possibili contenziosi legali) con i dipendenti della P.A. – ma anche con dipendenti di aziende private, dato il rapporto di stretta consulenza che intercorre tra il datore di lavoro e il medico competente nominato - si chiede se alla luce dell'interpretazione autentica dell'attuale normativa la certificazione del MMG, rilasciata come da modello proposto da questa Federazione, vada considerata attestazione valida *tout court* per l'esenzione/differimento dall'obbligo vaccinale per i dipendenti della P.A. – e per analogia delle aziende private - o se, invece, sia sempre necessario e indispensabile da parte del soggetto esibire certificati rilasciati secondo la previsione della circolare del Ministero della Salute del 04/08/2021 da parte delle strutture sanitarie pubbliche o dai medici esplicitamente autorizzati, possibilmente munite anche del relativo codice a barre (*Qr-code*) che può essere facilmente controllato con la nota App "Verifica C-19".

In attesa di cortese e tempestivo riscontro si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti

Il Segretario Nazionale Area Medici Competenti
Dott. Ernesto Ramistella



Il Coordinatore Co.Si.P.S.
Dott. Ernesto Cappellano



Co.Si. P.S. - Coordinamento Sindacale Professionisti della Sanità
Sede Legale c/o dott. Ernesto Cappellano - Via di Grottarossa, 55 - 00189 Roma
Tel. 3200805795 e-mail cosips@hotmail.it PEC cosips@pec.it